

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Proroga di termini relativi al consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro)*

1. In relazione alla peculiare congiuntura istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del Consiglio, fino al completamento delle nuove procedure di nomina restano confermati i consiglieri, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti

delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di ventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) tre esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

b) sedici rappresentanti delle categorie produttive, dei quali sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e sei rappresentanti delle imprese;

c) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali uno designato dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e uno designato dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole: "lettere *b)* e *c)*" sono soppresse;

d) tutti i termini di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono ridotti a un terzo;

e) le lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono soppresse e le corrispondenti funzioni sono trasferite alla Corte dei conti, nel quadro delle proprie attribuzioni di referto al Parlamento e al Governo;

f) gli articoli 13 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati;

g) la dotazione organica della segreteria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è rideterminata in complessive diciannove unità, di cui un dirigente di seconda fascia, dieci funzionari, sei assistenti e due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Il restante personale è trasferito definitivamente al segretariato generale della Corte dei conti, con conseguente incremento dei relativi posti in dotazione organica e con riallocazione delle correlate risorse finanziarie dal bilancio autonomo del CNEL al bilancio autonomo della Corte dei conti».

Art. 4.

4.96

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, DALLA TOR, MARINELLO, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, CALDEROLI, DEL BARBA, COMAROLI, ZIN, AIELLO, BERGER, SIMEONI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell’anno accademico 2017/2018 fissato dall’articolo 10 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all’anno accademico 2020/2021».

4.98

DE POLI, DI BIAGIO, Luigi MARINO, GUALDANI, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE, Stefano ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, DEL BARBA, COMAROLI, AIELLO, BERGER, RUVOLO, SIMEONI, CALDEROLI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, Giuseppe ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l’applicazione dell’allegato D del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all’anno accademico 2020/2021».

Art. 9.

9.54

DI BIAGIO, BILARDI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.54

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera c) della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi 223.440.000 euro, in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di 74.480.000 euro, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale».

ORDINE DEL GIORNO

G9.54

DI BIAGIO, BILARDI, BARANI, RAZZI

Il Senato,

premessò che:

la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 è attualmente affidata alla Società Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., in virtù di Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 (c.d. «Convenzione Unica 2009»). L'Autorità concedente è attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la convenzione regola i rapporti tra concedente e concessionario e stabilisce le modalità di gestione della rete durante l'intero periodo di affidamento (dal 2009 al 2030), prevedendo altresì opportuni meccanismi di revisione periodica delle norme e degli impegni contrattuali;

già a partire dal primo periodo regolatorio (2009-2013) si evidenziarono alcune particolari e rilevanti criticità riguardanti le opere d'arte in elevazione (n. 175 tra ponti e viadotti, sulla rete autostradale in parola) e le esigenze di attuazione di un programma di interventi, in relazione alla loro vulnerabilità sismica e alla necessità di adempiere ai nuovi dettami della normativa antisismica stabiliti dal decreto 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), esigenze divenute sempre più urgenti anche in ragione del grave evento sismico del 6 aprile 2009 i cui effetti sulle strutture evidenziarono condizioni di vulnerabilità soprattutto nei dispositivi di appoggio degli impalcati, costituenti le carreggiate, ed in assenza dei cosiddetti «ritegni antisismici» in grado di limitare e controllare gli spostamenti eccessivi indotti dagli eventi sismici;

le esigenze poste dalle condizioni di vulnerabilità sismica delle opere, inoltre, sono particolarmente cogenti poiché le due autostrade costituiscono vie di comunicazione strategiche. Tale ultimo aspetto è esplicitamente riconosciuto dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 183), che così recita: «In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti...»;

premessò inoltre che:

la Società Concessionaria ha eseguito la verifica sismica di tutti i viadotti pertinenti alle autostrade A24 e A25, così come richiesto dal ci-

tato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e dalla circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 4 novembre 2010 ed i risultati ottenuti, all'esito dell'attività tecnica svolta, sono stati raccolti in uno studio consegnato al Ministero concedente in data 22 marzo 2013. Lo studio di vulnerabilità è stato successivamente aggiornato e perfezionato ulteriormente, tenendo anche conto degli effetti dell'interazione suolo-fondazione-struttura;

più recentemente, nelle more della definizione del PEF e della conseguente implementazione del piano di investimenti per gli adeguamenti strutturali, la Società ha ritenuto necessario elaborare un piano di intervento urgente per la messa in sicurezza essenziale delle opere d'arte più esposte e critiche. Infatti, dopo le violente e ripetute scosse sismiche verificatesi nel Centro Italia il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, si è valutato che i tempi previsti per l'adeguamento definitivo delle opere in Concessione non risultano più compatibili con le ipotesi di ulteriori forti scosse che gli esperti dell'INGV prospettano. D'altro canto già le scosse del 2016 hanno causato danni ad alcune strutture delle autostrade, a una distanza di oltre 60 km dall'epicentro; in particolare è fondata la possibilità che, in caso di ulteriori sismi, si creino, come effetto immediato, situazioni di improvviso «scalramento» tra i livelli di impalcati adiacenti, che potrebbero trovare gli utenti in transito nell'impossibilità di controllare ed affrontare in emergenza tali ostacoli del piano autostradale per l'assenza di adeguati tempi di visibilità e conseguente reazione. Il suddetto PEF, tuttavia, non ha ancora ricevuto l'approvazione da parte del Ministero concedente e, dal tempo della sua stesura originaria, è stato oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti;

l'arco temporale così ravvicinato, nel cui intervallo si sono susseguite prolungate scosse sismiche, è indice dell'elevatissimo grado di urgenza con la quale procedere con la massima tempestività all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, in quanto, ogni ulteriore ritardo nella realizzazione del programma di adeguamento, costituisce grave responsabilità rispetto ai principi fondamentali della salvaguardia dell'interesse pubblico, compendiate, in primo luogo, nella garanzia della sicurezza dell'utenza ed in secondo luogo, nel mantenimento di valide condizioni di percorribilità delle infrastrutture autostradali. È quindi fondamentale farsi carico della responsabilità di valutare *ex ante* azioni di prevenzione e adeguate misure di intervento evitando, in tal modo, il ricorso *ex post* ad azioni di soccorso che poco hanno potuto di fronte alla forza devastante del sisma;

rilevato che:

in merito allo studio di valutazione del rischio sismico sulle opere d'arte principali delle autostrade A24 e A25, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si espresse con il parere di Assemblea generale n. 68/2014 del 30 gennaio 2015 (Allegato «B») giudicando corretto l'approccio metodologico seguito e le finalità dello studio condotto, ritenendo, in conclusione, che le valutazioni relative al rischio sismico, compiute dalla Società concessionaria a seguito delle verifiche del 2012-13, costituiscono una

base di conoscenza consolidata e che la necessità di intervenire tempestivamente sulla gran parte dei viadotti dell'autostrada possa considerarsi definitivamente accertata;

a seguito di tali e ripetuti eventi sismici ad intervalli temporali ridotti, la Società AdP ha proposto e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 novembre 2016, i progetti di fattibilità tecnico-economica con relativi quadri economici per gli interventi di Messa in sicurezza urgenti (MISU), di importo complessivo pari a euro 265.147.841,46 di cui euro 194.502.846,42 per gli interventi di «antiscaлинamento degli impalcati», da eseguire in via prioritaria onde evitare, come peraltro già avvenuto con il terremoto del 2009, che gli impalcati possano scivolare sul pulvino creando, come più sopra detto, pericolose discontinuità del manto stradale, e mettendo gli utenti in transito nelle più gravi condizioni di pericolo;

l'aver individuato, in accordo con il MIT, quattro possibili viadotti (viadotto svincolo Bussi, svincolo Tornimparte, viadotto S. Onofrio, viadotto Popoli) sui quali procedere alla immediata esecuzione dei progetti esecutivi di messa in sicurezza, non esclude, nell'ambito delle priorità e dell'urgenza, gli interventi sui restanti viadotti, anch'essi interessati dal pericolo di scalinamento degli impalcati lungo tutta l'asta dell'infrastruttura autostradale, nonché gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici, così come riportate nell'elenco MISU (Messa in sicurezza urgente) con relativi quadri economici;

per tali interventi urgenti è necessario reperire adeguate risorse finanziarie in quanto lo stato delle predette infrastrutture, in particolare dei numerosissimi viadotti, prevede ingenti costi di realizzazione comunque non sostenibili in base all'attuale PEF in cui, tra gli oneri posto a carico del Concessionario, pesa in modo particolare la rata del prezzo di concessione di euro 55.860.000,00 indicati nell'articolo 3.0, lettera C della Convenzione, riconosciuta dal MIT ma incassata annualmente da ANAS S.p.A.;

per consentire l'avvio immediato dei detti interventi già nell'anno 2017 sarebbe opportuno autorizzare il Concessionario ad utilizzare, per il finanziamento degli stessi, le rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di € 223.440.000: di questi, risulta già accantonata, per le finalità oggi previste in Convenzione, una somma pari ad € 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016. Il versamento di tali somme da parte del Concessionario verrebbe poi effettuata in rate costanti, unitamente alle rate relative alle ultime tre annualità della concessione, e quindi al 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, con maggiorazione degli interessi maturati al tasso legale;

impegna il Governo:

al fine di procedere alla immediata realizzazione dei primi interventi di Messa in Sicurezza Urgenti dei viadotti esistenti lungo le autostrade A24–A25, per tutte le ragioni di provata pericolosità dell'incolumità degli utenti su esposte, ed in particolare agli interventi di «Antiscalina-

mento» e «Adeguamento sismico edifici strategici», individuati rispettivamente nell'elenco MISU come interventi di tipo A e D, a consentire alla concessionaria AdP, per le finalità sopra evidenziate, l'utilizzo delle rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di € 223.440.000, posto che, di questi, risulta già accantonata una somma pari ad € 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016.

Art. 11.

11.19

DI GIORGI, PUGLISI, COCIANCICH, Elena FERRARA, FATTORINI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "2014, 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "2017, 2018 e 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
